

## CASI OPERATIVI

### ***Il credito per imposte pagate all'estero in ipotesi di dichiarazione omessa***

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

### **LA STABILE ORGANIZZAZIONE: ASPETTI TEORICI E OPERATIVI**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

*Tizio, fiscalmente residente in Italia, ha lavorato nel 2017 all'estero, maturando un reddito che ha scontato le imposte nel Paese straniero, ma che doveva concorrere a tassazione anche in Italia. Tizio ha omesso di indicare tale reddito nella propria dichiarazione. La dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2017, inoltre, è definitivamente considerata omessa. In sede di accertamento l'Ufficio riconoscerà le imposte pagate all'estero come credito?*

L'articolo 165 Tuir disciplina le modalità di utilizzo del credito per imposte subite all'estero su un reddito che deve concorrere a tassazione anche in Italia.

Il comma 1) prevede, infatti, che “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione”.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)